

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3823

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANGHERI, MINUCCI, FERRI, BADESI POLVERINI, BIANCHI BERETTA, BOSI MARAMOTTI, CIAFARDINI, CAFIERO, CONTE ANTONIO, CUFFARO, FAGNI, MINOZZI, PINNA, TORTORELLA

Presentata il 6 giugno 1986

Norme relative all'insegnamento della religione cattolica e alle attività parallele di carattere culturale ed educativo previste per gli studenti che non intendano avvalersi di tale insegnamento

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge risponde all'esigenza inderogabile di creare le condizioni perché la scuola italiana possa accogliere e realizzare le nuove disposizioni concordatarie in materia di insegnamento della religione cattolica senza che si verifichi uno stravolgimento della normale attività didattica e senza che si creino artificiose tensioni conseguenti ad atti di prevaricazione veri o presunti.

Per il pieno conseguimento di tale obiettivo è necessario partire, definendo specifici strumenti di attuazione legislativa, dall'articolo 9 n. 2 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1984 e ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121. L'ac-

cordo non prevede semplicemente che l'insegnamento della religione cattolica venga assicurato, nel quadro delle finalità della scuola, sulla base del riconoscimento del valore della cultura cattolica e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano. L'articolo 9 della legge n. 121 del 1985 ha il suo cardine innovativo, destinato a riflettersi sull'ordinamento scolastico, nel diritto di scelta di avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento, senza che questa scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

Orbene il Governo e il Ministro della pubblica istruzione, nel dare attuazione alle norme del nuovo Concordato, hanno

preceduto fino a questo momento in modo non corrispondente al richiamato principio che tutela il diritto di scelta.

Tutto l'impegno dell'Esecutivo a partire dall'Intesa, si è concentrato in modo del tutto unilaterale nella predisposizione di misure, peraltro parziali e contraddittorie, atte a garantire l'insegnamento della religione cattolica.

In qualche modo emblematica di tale unilateralità e in sé stessa gravemente pregiudizievole di ulteriori corretti sviluppi, è stata indubbiamente la scelta di ufficializzare la stessa Intesa semplicemente con lo strumento del decreto del Presidente della Repubblica. Ciò al fine di dare immediata attuazione ad alcune disposizioni in essa contenute. La previsione è risultata profondamente erronea perché tali norme, già regolate da disposizioni legislative, richiedevano e richiedono un analogo strumento di modifica o di attuazione.

Nelle dichiarazioni rese in Parlamento al momento dell'approvazione della legge n. 121, lo stesso Presidente del Consiglio espresse il convincimento che fosse necessario che la futura Intesa venisse definita come un documento solenne e vincolante tra le parti a cui avrebbero poi dovuto fare seguito atti amministrativi e legislativi dello Stato italiano, volti a realizzare in maniera autonoma, equilibrata e compiuta, tutti gli impegni derivanti dal Concordato e dalla Intesa.

Ma così non è stato perché all'Intesa, già discutibile in alcune sue parti, ha fatto seguito semplicemente la tanto discussa e contrastata circolare ministeriale n. 368 del 20 dicembre 1985.

Non ritorniamo, in questa sede, sull'argomento perché di esso la Camera dei deputati ebbe ad occuparsi ampiamente nella seduta del 16 gennaio 1986.

In quella occasione fu approvata una risoluzione (n. 6-00074) che il gruppo comunista definì incompleta nei contenuti e inaccettabile per la fiducia che esprimeva al Governo al fine di evitare ogni censura esplicita all'operato del Ministro della pubblica istruzione.

In sostanza però, come tutte le parti politiche ebbero allora a riconoscere, l'o-

perato del Ministro veniva praticamente e implicitamente sconfessato se non altro limitatamente alla circolare n. 368. Il documento metteva infatti in luce il comportamento unilaterale del Ministro su una serie molto importante di problemi la cui mancata soluzione aveva seriamente pregiudicato i diritti delle altre confessioni religiose e di tutti coloro che non intendono avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

Nei mesi successivi a quel dibattito abbiamo ripetutamente sollecitato l'iniziativa ministeriale e governativa.

Significativa al riguardo è la mozione presentata nell'altro ramo del Parlamento dai senatori comunisti. Le richieste avanzate in quella sede sono note e pertanto non le riproponiamo. Ci preme tuttavia rilevare la pressoché totale inadempienza governativa e ministeriale in ordine agli impegni assunti nel documento approvato dalla maggioranza parlamentare.

L'iniziativa governativa e ministeriale si è finora tradotta solo nella emanazione delle circolari del Ministro della pubblica istruzione n. 128, 129, 130 e 131 del 3 maggio 1986 e nella presentazione, con grave ritardo, rispetto ad analoghi proposte di legge parlamentari, del disegno di legge n. 3722 del 1986 sulle capacità di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie superiori.

Tali circolari si limitano a riconoscere, cosa lodevole e da non sottovalutare, il diritto di chi non si avvale dell'insegnamento della religione cattolica a vedersi assicurato un insegnamento di attività scolastiche « integrative » (sic !..)

È grave però che le indicazioni fornite al riguardo alle scuole risultino totalmente infondate non solo sul piano legislativo. Infatti del tutto improprio appare il richiamo agli articolo 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, perché non essendo l'ora di religione una normale attività didattica, bensì facoltativa, ad essa non possono essere associate attività scolastiche integrative. Inoltre, come diremo più avanti, non esistono certezze giuridiche circa l'utilizzazione dei docenti e in definitiva le stesse attività alternative allo

insegnamento di religione in quanto tali sono prive di qualsiasi riferimento e fondamento di carattere legislativo. È mancato poco che, con sottile finezza, il Ministro non si richiamasse alla normativa prevista per gli insegnanti di sostegno agli alunni portatori di *handicaps*!

La nostra proposta di legge mira a correggere questo stato di fatto e nasce dalla viva preoccupazione per la prospettiva di un anno scolastico avviato, per irresponsabilità governativa, alla insegna del caos e della più dura contrapposizione.

La proposta di legge si presenta come provvedimento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dell'Intesa CEI-MPI tradotta nel decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1985.

Riteniamo che le soluzioni che proponiamo di adottare per i numerosi problemi ancora aperti siano pienamente corrispondenti allo spirito e alla lettera del nuovo Concordato e in ogni caso su tale conformità potrà pronunciarsi il Parlamento. Anche per quanto riguarda la richiesta di sospensione del contenuto dell'Intesa limitatamente alla scuola materna, va rilevato che la legge n. 121 non prevede una precisa scadenza per l'avvio del nuovo ordinamento e che nella stessa Intesa è esplicitamente prevista la possibilità di integrazioni e modificazioni opportunamente concordate tra le parti. Va anche considerato che anche di recente su questo argomento si è manifestata una larghissima convergenza di forze politiche e parlamentari.

* * *

Nel Capo I si provvede ad adeguare i programmi Ermini (decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955 n. 503), che resteranno in vigore per l'anno 1986-87 (e per le classi non investite dalla riforma fino al 1990-91), alla nuova normativa concordataria che ha abrogato « il fine ed il coronamento » attribuito alla religione cattolica nei programmi di insegnamento delle materie ordinarie (articolo 1). Analogo adeguamento è previsto

per gli Orientamenti dell'attività educativa nella scuola materna.

All'articolo 2 si stabiliscono precise norme che dovranno regolamentare le modalità della scelta. Ciò ad integrazione di quanto potrà essere previsto nella legge riguardante gli studenti della scuola secondaria superiore e per far chiarezza rispetto alle confuse e unilaterali interpretazioni ministeriali.

Al Capo II vengono definite le modalità di organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica e di quelle attività parallele che definiamo culturali ed educative, che i genitori o gli studenti potranno liberamente scegliere di frequentare in luogo dell'insegnamento confessionale della religione cattolica.

L'articolo 3 modifica quanto stabilito per la scuola elementare dall'articolo 108 del regio decreto del 26 aprile 1928, n. 1297, non solo per quanto riguarda la collocazione oraria ivi prevista:

« l'insegnamento religioso è impartito normalmente all'inizio delle lezioni in due giorni non consecutivi della settimana » ma anche per quanto concerne la durata del medesimo:

« per la durata di un'ora nel grado preparatorio, di un'ora e mezzo nelle classi prima e seconda e di due ore nelle altre classi.

L'approvazione di una norma quale quella indicata nell'articolo 3 è di fondamentale importanza al fine di dare concreta attuazione allo stesso dispositivo dell'Intesa (che in tale materia peraltro non condividiamo e che riteniamo debba essere riconsiderato al più presto). Infatti il decreto del Presidente della Repubblica che traduce l'Intesa non può « arrotondare a due ore », come ha ripetutamente ribadito il Ministro Falcucci, le disposizioni vigenti aventi valore di legge né tantomeno lo possono fare le citate circolari n. 128 e 129.

Se non si interviene con una precisa norma di legge non solo le circolari ministeriali ma anche le deliberazioni delle singole scuole in materia di collocazione

oraria, potrebbero essere invalidate da una serie di ricorsi amministrativi, con conseguenze, per la vita della scuola, facilmente intuibili.

Per quanto concerne la scuola elementare l'articolo 3 propone di collocare l'ora di religione e le corrispondenti attività parallele dopo l'ultima ora dell'attuale orario « curricolare » in due giorni non consecutivi della settimana. Questa soluzione colloca indubbiamente l'ora di religione « nel quadro orario delle lezioni » e certamente « nel quadro degli orari delle lezioni », e non provoca discriminazioni di sorta. Inoltre esclude la riduzione dell'attuale orario curricolare delle lezioni (24 ore) e di servizio dei docenti.

Coerentemente l'articolo 7 comma 1 prevede che agli insegnanti elementari che optino per l'insegnamento della religione cattolica venga riconosciuta la retribuzione delle relative ore di insegnamento come ore eccedenti quelle di servizio (articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 e successive modificazioni). Questa disposizione è perfettamente conforme al carattere facoltativo della materia insegnata e alla previsione di un insegnamento curricolare di religione nell'ambito dei nuovi programmi che entreranno in vigore a decorrere dall'anno scolastico 1987-1988.

L'articolo 3 prevede infine la sospensione o la revoca degli effetti della richiesta di scelta rivolta alle famiglie dei bambini in età prescolare, rinviando all'anno scolastico 1987-88 l'entrata in vigore della nuova disciplina, anche allo scopo di consentire una revisione che appare opportuna ed anzi necessaria. Infatti se il Concordato, o meglio il protocollo addizionale, prevedono la scuola materna tra gli ordini scolastici interessati al nuovo insegnamento confessionale, è anche vero che l'Accordo (articolo 9, punto 2) impegna la Repubblica a « continuare ad assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado ». Poiché nella scuola materna statale, a differenza di altri tipi di scuola, non preesisteva all'Accordo uno specifico insegnamento confessionale, è del tutto

evidente come le modalità di attuazione di tale principio potevano essere espresse in modo diverso da quelle stabilite nell'Intesa sia in ordine a tempi (perché due ore settimanali?) sia ai modi (perché la stessa insegnante di classe?). In ogni caso è aperto, come è stato riconosciuto anche nella mozione approvata dalla maggioranza in Parlamento, il problema della delicatezza delle questioni pedagogiche e della necessità della più scrupolosa attenzione all'età del bambino per evitare soluzioni che incidano negativamente sul suo sviluppo psicologico.

L'articolo 4 (scuola secondaria) si limita ad acquisire, confermandogli un valore di legge, quanto già previsto dall'Intesa. Viene precisato soltanto che ora di religione e attività parallele culturali ed educative si svolgono contemporaneamente per alunni delle stesse classi o per medesimi gruppi di classi. Con tale indicazione si vuole stabilire la perfetta uguaglianza dei due insegnamenti di fronte al problema della reperibilità dei locali: se per esempio non sarà possibile reperire un locale di mattina per lo svolgimento delle attività parallele o per quello di religione, entrambe le materie dovranno essere svolte nel pomeriggio.

Con l'articolo 5 si prevedono e si definiscono le attività didattiche parallele di carattere culturale ed educativo, da svolgersi contemporaneamente all'insegnamento della religione. Vale la pena di ripetere che tali attività non sono al momento previste dal nostro ordinamento e che il riferimento delle citate circolari ministeriali alla legge n. 517 del 1977 è del tutto arbitrario essendo le attività ivi previste (integrative) concepite secondo una prospettiva ed esigenze del tutto diverse da quelle ora in discussione.

Le attribuzioni di competenze previste per i vari organi collegiali si rifanno alla normativa vigente incredibilmente ignorata sia dalla intesa che dalle circolari ministeriali.

La previsione della scadenza del 31 dicembre (comma 3) appare necessaria perché possa essere fornito tempestivamente un quadro di certezze per le scelte riguardanti l'anno successivo.

Il coinvolgimento del Comitato di istituto degli studenti (comma 4) appare opportuno come forma di responsabilizzazione dell'intera comunità studentesca intorno alla definizione di una scelta.

L'ottavo comma dello stesso articolo stabilisce la completa facoltatività di scelta delle attività parallele: il diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi etc., non può in alcun modo trasformarsi in, o determinare, un dovere di scelta.

Le circolari ministeriali non danno una risposta al problema della individuazione dei docenti chiamati a svolgere le attività parallele: ma in tal modo tutta la normativa finisce con l'essere praticamente inapplicabile.

Infatti per la scuola elementare è impensabile un'ipotesi che si limiti a utilizzare l'orario dei docenti che non svolgono l'insegnamento della religione, e ciò è tanto più vero se si vuole superare strutturalmente tale previsione.

Inoltre le priorità stabilite per l'utilizzazione dell'organico aggiuntivo dell'articolo 14 della legge n. 270 del 1982 e dell'articolo 22, comma quarto, della legge 11 settembre 1983, n. 638, incredibilmente ignorate dagli estensori ministeriali, rendono impossibile l'utilizzazione di tale personale sia per la scuola elementare che per la scuola media. Al fine di evitare ogni contrapposizione tra le diverse esigenze della programmazione scolastica abbiamo perciò ritenuto opportuno (articolo 6 comma 11) escludere l'utilizzazione del personale delle dotazioni organiche aggiuntive.

Lo stesso articolo 6 contempla, nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, l'istituto dell'esonero parziale (commi 2, 3).

Nelle scuole secondarie superiori è prevista anche la possibilità di esperti con relative spese a carico dei bilanci dei Consigli di Istituto.

Non si è invece prevista la possibilità di utilizzazione dei completamenti di orario, delle ore eccedenti e dello straordinario.

A tale riguardo è opportuno segnalare il modo disinvolto con il quale le citate

circolari ministeriali ignorano le procedure stabilite per legge (articolo 17 legge 270 del 1982 e successive modificazioni) per quanto concerne l'impiego dei completamenti di orario e delle ore eccedenti per le supplenze « obbligatorie » richieste in caso di sostituzione delle assenze dei colleghi, inferiori ai sei giorni. Il Ministro della pubblica istruzione con l'emana-zione di tali circolari deve una precisa risposta a tutti i capi di istituti e agli stessi provveditori agli studi: le attività parallele si dovranno forse fare a carico di questo personale? È nota infatti la responsabilità amministrativa in materia di nomina dei supplenti e una circolare non può stabilire una priorità rispetto ad una prescrizione di legge: un preside non potrebbe nominare supplenti esterni per la copertura delle assenze brevi e ugualmente non potrebbero essere nominati supplenti per periodi inferiori o superiori ai 5 mesi qualora i docenti della scuola o dell'organico aggiuntivo fossero stabilmente occupati, con una programmazione annua, nelle attività cosiddette parallele.

Col Capo III vengono definite materie di decisiva importanza, e non ignorabili, per l'effettiva entrata in vigore delle nuove disposizioni concordatarie relative alla materia in esame.

Nell'articolo 7 (comma 1), si prevede che le ore di religione svolte dai maestri « curricolari » sono retribuite come ore eccedenti l'orario di servizio.

Si definisce (comma 2) la figura giuridica del docente di religione che dovrà sostituire, nei casi previsti, il maestro nella scuola elementare. Se ne tutela (comma 4) la stabilità e l'inamovibilità compatibilmente alle indicazioni contenute nell'Intesa.

Nell'articolo 8 si superano le norme di cui alla legge 5 giugno 1930, n. 824, e si definisce la natura dei posti di insegnamento di religione cattolica (commi 1-2-3-4).

L'articolo 9 stabilisce i criteri per la formazione delle classi sia per quanto riguarda l'insegnamento della religione cattolica sia per quanto attiene alle attività parallele.

Va notato che le materie trattate negli articoli 7 e 8 e 9 non sono attualmente regolamentate o lo sono, per la scuola secondaria, in maniera molto parziale e confusa.

Come nominare un docente di religione se non si conosce in quale modo si formano le relative classi, e se non se ne conosce l'orario di insegnamento? Sembra che il Ministro della pubblica istruzione voglia affidarsi più che alle leggi alla sua illuminata ispirazione. Ma l'ordinamento della cosa pubblica non può assecondarlo in questa seppur nobile propensione.

Anche il problema dello stato giuridico ed economico dei docenti di religione, che attende da anni una giusta ed equa soluzione, ci sembra adeguatamente affrontato (articolo 7 comma 3) con l'equiparazione del loro trattamento giuridico, economico e previdenziale, a quello dei docenti di ruolo delle scuole o istituti ove prestano servizio.

Il docente di religione continua a non essere un docente di ruolo in ragione delle procedure che determinano la sua nomina e la sua conferma, ma viene ad assumere una condizione giuridica di piena stabilità e dignità.

L'articolo 10 ovvia, in materia di valutazione del profitto per quanto attiene sia alle attività parallele sia all'insegnamento religioso, ad un'altra inadempienza governativa rispetto agli impegni assunti nell'ordine del giorno approvato dal Parlamento.

Infine con l'articolo 11 vengono abrogate una serie di norme non più in vigore o desuete e si fornisce una corretta interpretazione della lettera c) del punto 5 del protocollo addizionale relativamente alla piena applicazione del diritto di scelta nelle cosiddette zone di confine.

Onorevoli colleghi! Siamo pienamente convinti che solo con l'approvazione urgente delle misure indicate, che ovviamente potranno anche avere soluzioni tecniche diverse, si potrà dare avvio ad una corretta attuazione delle nuove norme concordatarie in materia di insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.

Il Governo ha già accumulato, a tale riguardo, un ritardo molto grave e si sta assumendo la completa responsabilità di ogni possibile fallimento dell'innovazione prevista.

Il Parlamento non può avallare ulteriormente questo atteggiamento del Governo anche al fine di attuare i patti stipulati con la chiesa cattolica.

Siamo convinti che una mancata iniziativa legislativa che dia le indispensabili garanzie, in un campo tanto delicato, a credenti e non credenti e a seguaci di qualunque confessione religiosa, sarebbe destinata ad infliggere un duro colpo al principio stesso del Concordato e ad aprire nel nostro paese una nuova fase caratterizzata da una più complessiva rimessa in discussione di tutta la materia.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

ADEGUAMENTO DEI PROGRAMMI
E MODALITÀ DI SCELTA.

ART. 1.

(Revisione dei programmi scolastici).

1. Con l'entrata in vigore della disciplina dell'insegnamento specifico della religione cattolica nelle scuole pubbliche prevista dal Concordato tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, sono abrogati la « Premessa » e i « Programmi didattici » per la scuola elementare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503, nella parte in cui prevedono l'insegnamento diffuso della religione cattolica in quanto fondamento e coronamento di tutta l'istruzione primaria.

2. Sono altresì abrogati gli « Orientamenti » dell'attività educativa nelle scuole materne statali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 647, nella parte in cui disciplinano l'educazione religiosa degli alunni.

3. Il programma di religione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, a decorrere dall'anno scolastico 1987-1988 si applica in tutte le classi.

4. I riferimenti a fatti o temi religiosi, inerenti ai programmi generali di altre discipline delle scuole elementari, della scuola media obbligatoria, degli istituti di scuola secondaria superiore, sono svolti nel rispetto delle diverse concezioni della vita religiose o non religiose, e delle differenti opinioni e sensibilità degli alunni e delle loro famiglie.

5. L'eventuale insegnamento di religioni diverse da quella cattolica è disciplinato dalle Intese di cui all'articolo 8 della Costituzione.

ART. 2.

(Modalità della scelta).

1. La scelta dell'insegnamento della religione cattolica viene effettuata dai genitori o dagli studenti in ogni anno scolastico nel periodo compreso tra il 31 maggio e il 7 luglio, data questa ultima stabilita per la conferma delle iscrizioni a tutte le classi della scuola elementare e secondaria.

2. La non espressione del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica deve intendersi come un'opzione negativa sia rispetto all'insegnamento della religione cattolica sia rispetto alle attività parallele.

CAPO II.

MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E DELLE ATTIVITÀ PARALLELE DI CARATTERE CULTURALE ED EDUCATIVO.

ART. 3.

(Scuola elementare e materna).

1. Fino alla entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici, nelle scuole elementari pubbliche le due ore settimanali previste per lo specifico e autonomo insegnamento della religione cattolica e per le corrispondenti attività parallele sono collocate a conclusione delle attività scolastiche in due giorni non consecutivi della settimana senza comunque ridurre l'attuale monte-ore curricolare.

2. Nelle scuole materne pubbliche, statali e comunali, la nuova disciplina dell'insegnamento della religione cattolica entrerà in vigore a partire dall'anno scolastico 1987-88. Di conseguenza viene sospesa la richiesta di scelta per l'anno 1986-87 rivolta alle famiglie dei bambini in età prescolare o ne vengono revocati gli effetti.

ART. 4.

(Scuola secondaria).

1. Fino alla riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado l'insegnamento della religione cattolica in tutte le scuole e gli istituti di istruzione secondaria è previsto per un'ora settimanale e comunque secondo gli ordinamenti didattici in vigore.

2. Le ore di insegnamento di religione cattolica e di attività parallele culturali-educative sono collocate nel quadro orario di norma alla prima o all'ultima ora di lezione; per gli alunni di medesime classi, o gruppi di classi, esse si svolgono contemporaneamente, nella mattinata o nel pomeriggio.

ART. 5.

(Attività parallele di carattere culturale ed educativo).

1. In ogni scuola, per tutti gli alunni che non intendano avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, sono previste, contemporaneamente a tale insegnamento, per chi le richieda, attività parallele di carattere culturale ed educativo.

2. I programmi di tali attività adeguati ai livelli di età, non possono coincidere con i programmi delle materie curriculari.

3. La definizione dei programmi di cui al comma 2 è deliberata ogni anno entro il 31 dicembre, per l'anno scolastico successivo, dal consiglio di circolo o istituto su proposta del collegio dei docenti.

4. Nella scuola secondaria di secondo grado il parere del comitato di istituto degli studenti, qualora espresso con una maggioranza pari a due terzi dei suoi componenti votanti, è vincolante per quanto attiene la tematica delle attività stesse.

5. Natura e finalità delle attività parallele devono essere comunicate nell'ap-

posito modulo ai genitori o agli studenti interessati alla scelta.

6. I consigli di circolo e di istituto sono tenuti a deliberare appositi stanziamenti per l'acquisto di attrezzature e sussidi didattici idonei allo svolgimento delle attività parallele.

7. Le deliberazioni in materia di programmazione e di collocazione oraria sono adottate ai sensi degli articoli 4, lettere *a* e *b*), e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e dell'articolo 3, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

8. All'atto dell'iscrizione gli alunni o i genitori che non intendono avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica possono esprimere la volontà di avvalersi o non avvalersi delle attività alternative a suddetto insegnamento.

9. Nel primo anno di attuazione la scadenza di cui al comma 3 è stabilita nel trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

ART. 6.

(Docenti delle attività parallele).

1. Nelle scuole elementari pubbliche le attività parallele sono svolte:

a) da insegnanti di ruolo appositamente nominati;

b) da maestri supplenti appositamente nominati sulla base delle graduatorie provinciali.

2. Nelle scuole secondarie pubbliche di primo e secondo grado le attività parallele sono svolte:

a) da insegnanti dell'istituto che si dichiarino disponibili;

b) da esperti appositamente nominati e retribuiti.

3. Gli insegnanti delle scuole o degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado che optino per l'insegna-

mento delle attività parallele sono nominati sulla base delle graduatorie interne previste per i docenti soprannumerari.

4. Questi insegnanti svolgono almeno metà dell'orario di cattedra nell'insegnamento curricolare e la parte rimanente nelle attività parallele.

5. L'opzione di cui al comma 3 deve essere espressa entro i termini previsti per la definizione dell'organico di diritto.

6. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado su delibera del consiglio di istituto possono essere nominati esperti professionalmente qualificati. La loro retribuzione è quella prevista dal decreto ministeriale in materia di compensi per attività di insegnamento in corsi di aggiornamento; l'onere relativo è a carico dei bilanci dei singoli Istituti.

7. Finanziariamente i bilanci dei consigli di istituto sono adeguati alle suddette esigenze.

8. In nessun ordine di scuola è consentito impegnare i docenti delle dotazioni organiche aggiuntive nelle attività parallele all'insegnamento della religione cattolica.

9. I docenti di ruolo di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo sono nominati a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1987-1988 sulla base dell'organico di fatto.

10. Le classi di attività culturali ed educative sono costituite esclusivamente con alunni della stessa classe o di classi parallele.

CAPO III.

INSEGNAMENTO E POSTI DI RELIGIONE. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI.

ART. 7.

(Maestri e docenti di religione).

1. Agli insegnanti della scuola elementare a cui viene affidato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, l'insegnamento della religione cattolica, le relative ore di lezione vengono retribuite come ore eccedenti l'orario di servizio.

2. Tutti gli insegnanti di religione della scuola secondaria e quelli che nella scuola elementare sono chiamati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, a sostituire i maestri elementari, sono considerati docenti con nomina annuale e come tali confermati nella stessa scuola ogni anno.

3. Il docente di religione con nomina annuale ha un trattamento economico, giuridico e previdenziale equivalente a quello dei docenti di ruolo delle scuole o istituti ove presta servizio.

4. Solo per la revoca dell'idoneità o per la esplicita richiesta dell'interessato può darsi luogo alla cessazione del servizio o al trasferimento in altra scuola.

ART. 8.

(Posti di insegnamento della religione cattolica).

1. I posti di insegnamento della religione cattolica sono costituiti ogni sedici ore settimanali di effettivo insegnamento.

2. Le nomine annuali conferite per un numero inferiore di ore, e comunque di norma per non meno di dodici ore settimanali, sono retribuite proporzionalmente alla retribuzione complessiva.

3. I posti di insegnamento sono costituiti, secondo i criteri in vigore, anche tra diverse scuole elementari o tra diverse scuole secondarie.

4. Nel caso di nomine per un numero di ore inferiore a dodici i docenti di religione della scuola elementare e secondaria, qualora in possesso dei necessari titoli di qualificazione professionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, possono completare l'orario di insegnamento in scuole secondarie o elementari viciniori.

5. Il servizio prestato in qualità di docente di religione non è valutabile nei concorsi e nella carriera relativi ad altri tipi di insegnamento.

ART. 9.

(Criteri per la formazione delle classi).

1. Le classi di religione e di attività culturali ed educative sono costituite con non meno di 15 e con un massimo di 25 alunni appartenenti a classi parallele.

2. Si procede ugualmente alla formazione di una classe quando nella scuola esista una frazione di alunni di classi parallele comunque inferiore a 15.

3. È esclusa la formazione di classi con alunni di classi non parallele.

ART. 10.

(Valutazione).

1. La valutazione del profitto per quanto attiene sia all'insegnamento religioso sia alle attività parallele è registrata su apposito modulo distinto dalla scheda e dalla pagella scolastica.

2. I docenti di religione e di attività parallele, quando non coincidono con i docenti di classe, non si esprimono nelle votazioni relative agli scrutini finali.

ART. 11.

(Norme abrogative e interpretative).

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme in contrasto con essa e in particolare: il regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577; il regio decreto-legge 10 aprile 1936, n. 634; il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297; la legge 5 giugno 1930, n. 824; e cessano di avere efficacia le circolari ministeriali n. 41318 del 12 aprile 1947; n. 311 del 9 febbraio 1945; n. 368 del 30 dicembre 1985.

2. Per le zone di confine di cui alla lettera c) del punto 5 del protocollo addizionale di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 121, si intende che le materie disciplinate da norme particolari non possono

comunque contraddire il diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dello insegnamento della religione cattolica, e tutte le conseguenti misure atte a garantirlo.

ART. 12.

(Informazione alle famiglie e agli studenti).

1. I competenti organi scolastici sono tenuti a fornire alle famiglie e agli studenti una adeguata informazione al fine di garantire un esercizio effettivo e consapevole della libertà di scelta.